

## RICHIAMI NORMATIVI

### Il Nuovo Codice della Strada (decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e sue modifiche).

- **ART. 177** Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle ambulanze.

(Uso dei dispositivi supplementari d'allarme – esenzione dagli obblighi, divieti e limitazioni imposte dal C.d.S. – abuso ).

**1-L' uso del dispositivo acustico supplementare d'allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti**

**d'istituto**(per servizi d'istituto si intendono i compiti istituzionali dell'associazione come da STATUTO o da REGOLAMENTO).

I predetti veicoli assimilati devono aver ottenuto il riconoscimento d'idoneità al servizio da parte della Direzione Generale M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

**2-I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti d'istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare d'allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.**

3-Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi della progressione di marcia.

**4-Chiunque al di fuori dai casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.**

5-Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00. (Per tale violazione vi è anche la decurtazione di 2 punti patente)

In merito al citato art. 177 C.d.S. si riporta integralmente il testo della circolare firmata dal responsabile medico organizzativo del servizio Piemonte 118, Dott. Gianluca Ghiselli, n. 7419/15/MI/pv del 25/3/1999:

" L'art. 177 del Codice della Strada stabilisce le norme comportamentali per i conducenti di autoambulanze".

"La giurisprudenza esistente, oltre a richiamare le norme di comune prudenza, stabilisce che è dovere del conducente attuare tutto quanto possibile per evitare il sinistro.



L'inevitabilità del sinistro viene comunque valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza.

Pertanto, in seguito al ripetersi di incidenti stradali coinvolgenti i mezzi di soccorso e causati spesso da elevata velocità, si stabilisce che sul codice di invio Verde:

1. l'utilizzo dei sistemi di allarme visivo e sonoro non deve esimere dal rispetto delle norme vigenti del Codice della Strada;
2. nella missione in Codice di Rientro Verde non venga contemplato l'utilizzo dei sistemi di allarme sonoro;
3. qualora le condizioni di viabilità rendessero necessario l'utilizzo dei sistemi di allarme sopra citati, il mezzo non deve comunque superare i limiti di velocità e/o commettere infrazioni.

Tutto questo principalmente a tutela degli equipaggi e dei pazienti trasportati, ma anche quale tutela assicurativa e legale.

Si ricorda che sui mezzi di soccorso avanzato spetta al medico la scelta del codice di rientro.

Si rammenta inoltre che la guida dei mezzi di soccorso deve essere sempre improntata al buon senso."

#### - ART.141, Velocità

(Velocità e condotta dei mezzi in sicurezza: controllo, traffico, visibilità, etc.)

**1- È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che** avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, **sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.**

**2-Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo** ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, **specialmente l'arresto tempestivo del veicolo** entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

**3-In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombranti, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.**

**4-Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano cenni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovano sulla strada diano segni di spavento.**

**5-Il conducente non deve gareggiare in velocità.**

**6-Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.**

**7-All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma o da sella.**

**8-Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00. (Per tale violazione vi è anche la decurtazione di 5 punti patente)**



9-Chiunque viola la disposizione del comma 5, salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00.

10-Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 23,00 a euro 92,00.

11-Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00.

**- ART. 142 Limiti di Velocità**  
(Limiti, strade, veicoli)

**“1-Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.**

2-OMISSIS

3-OMISSIS

4-OMISSIS

5-In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6-Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6/bis-Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno.

7-Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00.

8-Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento



di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. (Per tale violazione vi è anche la decurtazione di 5 punti patente)

9-Chiunque **supera di oltre 40 km/h ma non di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1458,00. **Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi** con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice. (Per tale violazione vi è anche la decurtazione di 10 punti patente)

9/bis-Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (Per tale violazione vi è anche la decurtazione di 10 punti patente)

10-OMISSIS

11-OMISSIS

12-Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, **in un periodo di due anni** in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della **sospensione della patente da otto a diciotto mesi**, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, **in un periodo di due anni**, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la **revoca della patente**, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

- ART. 172, Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

"1-Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente: es. **Ambulanze**), M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.), ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa minima ammissibile superiore a 3,5 t. e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi, N1 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t.), N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t), N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t), di cui l'art. 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, **hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia**. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2-Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3-OMISSIS